



COMUNE DI LAGO
Provincia di Cosenza

SERVIZIO TECNICO

**Servizio di Medico Competente e
sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs.
81/2008**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE		
Art.	Titolo	Pag.
1	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
2	DURATA DEL SERVIZIO	3
3	SORVEGLIANZA SANITARIA	3
4	ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE	3
5	OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE	3
6	OBBLIGHI DEL COMUNE	4
7	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	4
8	PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI PREVENZIONE	4
9	CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO	5
10	IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA	5
11	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	5
12	ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO ORGANIZZATIVA	5
13	PAGAMENTI	5
14	CAUZIONI	6
15	PENALI	6
16	SUBAPPALTO E CESSIONE DI CREDITI	6
17	CESSIONE DEL CONTRATTO	6
18	SPESE CONTRATTUALI	6
19	RECESSO DEL CONTRATTO	6
20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
21	CONTROVERSIE	6
22	SEGRETO D'UFFICIO	6
23	TUTELA DELLA PRIVACY	7
24	NORME FINALI	7

Allegati:

1. Elenco personale del comune di Lago;
2. Elenco percettori mobilità in deroga.

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

In base all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è quello di nominare il medico competente, nei casi in cui la normativa vigente in materia prevede, per la struttura in esame, l'obbligo della sorveglianza sanitaria. Le funzioni del medico sono stabilite e regolamentate dal D. Lgs. 277/91 e dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi D. Lgs. 106/09). L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, ammonta ad € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00), IVA esclusa se dovuta.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente appalto avrà durata di anni due a far data dalla stipula del contratto. Non è previsto il rinnovo tacito alla scadenza del contratto. Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, definita dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, definisce l'area d'intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

4. IL MEDICO COMPETENTE

In base all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 per "medico competente" deve intendersi un medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 277/91.

Al medico competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che deve estendersi, in termini propositivi, sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre figure tecniche, finalizzata all'analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro, la prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela della salute psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell'adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

5. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente in base al D. Lgs. 81/2008:

- ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 81/2008 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda, dell'unità produttiva e delle situazioni a rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica stabiliti dal medesimo articolo;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di Lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, cui è tenuto a partecipare secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

- congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi visita, almeno una volta all'anno, gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
- predispone un protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Qualora, a seguito degli accertamenti svolti, egli esprima un giudizio sull'idoneità parziale o totale del lavoratore, ha l'obbligo di informarne per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore stesso. In questi casi è opportuno che informi il lavoratore della possibilità di fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il medico competente è giuridicamente obbligato all'effettuazione degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento dell'obbligo è sanzionato penalmente con l'arresto o con l'ammenda.

6. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Oltre a tutti gli obblighi imposti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la stazione appaltante su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Personale, a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

7. IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio controllando che:

- siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi;
- sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, DPR 303/56, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 77/92, DPR 962/62, D.Lgs. 81/2008, etc.);
- rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza;
- sia correlato con dati di eventuali indagini ambientali svolte;
- permetta di supportare la richiesta all'organismo di controllo di eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi o di essere esonerati dalle stesse (ex DPR 303/56), sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi e dei risultati degli accertamenti sanitari stessi.

8. PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI PREVENZIONE

Il medico competente collabora all'inserimento dei lavoratori con idoneità parziali o inidoneità a specifiche esposizioni; informa i lavoratori relativamente ai danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale; collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, all'addestramento dei lavoratori per quanto riguarda il loro corretto utilizzo; indica al datore di lavoro e al lavoratore la compatibilità delle mansioni e dei carichi di lavoro affidati con le condizioni generali di salute. Egli collabora alla predisposizione dei presidi di pronto soccorso e delle procedure da attuare nelle emergenze; segnala nuove situazioni di rischio o danno derivanti dall'esperienza acquisita in azienda, collabora alle richieste di

raddoppio dei tempi degli accertamenti sanitari preventivi e periodici e cura i rapporti con gli organi di vigilanza per le parti di sua competenza; informa la direzione aziendale e i lavoratori dei vincoli normativi di tutela e prevenzione per le categorie dei minori apprendisti e delle lavoratrici in gravidanza e collabora con il datore di lavoro nella individuazione di mansioni compatibili con lo stato di gravidanza.

9. CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari: un suo eventuale rifiuto è sanzionato penalmente. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, così come stabilito dalla L. 675/96, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la sorveglianza sanitaria in azienda; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi occupazionali cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti-doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

10. IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Il D. Lgs. 81/2008 prevede l'esecuzione, nei casi di esposizione a rischi professionali indicati nella normativa vigente, sia degli accertamenti sanitari preventivi (per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati), sia di quelli periodici (per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori), e ne indica la finalità: la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. La certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve: essere nominale con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e dei compiti svolti; risultare correlata all'effettivo ambiente di lavoro dell'addetto e non ad ambienti generici; riportare gli esami integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione e il tempo di validità. Il certificato, nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti o esposizioni devono essere evitati, deve essere specificato che il lavoratore è stato informato della possibilità di revisione del giudizio entro 30 giorni da parte dell'organo di vigilanza; deve riportare in modo chiaro e preciso timbro e firma del medico competente certificante. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale. Il giudizio deve comunque essere sempre espresso senza essere condizionato da pressioni esterne al fine di evitare il falso ideologico.

11. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi verrà affidato con la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la presentazione di offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, si riserva, nel caso in cui talune offerte presentassero un prezzo anormalmente basso, di richiedere le necessarie giustificazioni e, qualora queste non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato.

12. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICO - ORGANIZZATIVA

Il servizio verrà affidato al professionista che avrà formulato l'offerta tecnico - economica più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale riportando il massimo punteggio attribuito, da parte di apposita commissione, sulla base dei parametri indicati nel bando.

L'offerta, mentre è da ritenersi da subito impegnativa per il professionista partecipante, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta approvazione di legge.

13. PAGAMENTI

Il pagamento, pari ad € 4.450,00 (decurtato del ribasso d'asta) oltre I.V.A. se dovuta, spettante al Medico Competente per le prestazioni professionali eseguite in dipendenza del presente atto, verrà effettuato in due soluzioni entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione delle fatture, previa presentazione di un dettagliato rapporto sul lavoro eseguito.

Il corrispettivo contrattuale risultante dal verbale di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la

durata del ciclo contrattuale.

14. CAUZIONI

A garanzia degli adempimenti richiesti il medico competente dovrà successivamente prestare, a favore dell'Ente appaltante, polizza fidejussoria di entità non inferiore al 10% del prezzo offerto globale nei due anni, entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione di affidamento incarico.

15. PENALI

All'interno della durata del contratto il Medico Competente è tenuto a rispettare le scadenze imposte dall'Amministrazione Comunale che saranno apposte alla convenzione da sottoscrivere.

Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 20,00 (euro venti/00).

16. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CREDITI

È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese eventuali, inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto, se necessario sono a totale carico del Medico Competente.

19. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune di Lago, previa assunzione di apposito provvedimento, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al Medico competente mediante lettera raccomandata con A/R., nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai punti 4 - 5 - 6 del Capitolato d'Oneri, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio del Medico competente.

Nei casi succitati il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

21. CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in dipendenza o conseguenza del presente contratto, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità, efficacia del medesimo, verranno risolte di comune accordo fra le parti.

In mancanza di accordo le parti demanderanno la controversia ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri scelti, uno per parte ed il terzo di comune accordo, tra gli esperti in materia giuridica componenti della Camera Arbitrale di Paola, i quali giudicheranno in via rituale e secondo diritto, nelle norme stabilite nel regolamento della Camera arbitrale summenzionata.

22. SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

23. TUTELA DELLA PRIVACY. L. 675/1996

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa il Medico Competente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

24. NORME FINALI

Per quant'altro non previsto dal presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti tutti vigenti in materia di appalti di pubblici servizi.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto dalle parti e si intendono specificatamente approvate per scritto le clausole in esso contenute, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile.

Per presa visione ed accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato

Il Medico Competente _

Il Responsabile del Servizio Tecnico _
